



COMUNE DI ISTRANA

Provincia di Treviso

ORDINANZA N. 102 DEL 21-10-2022

OGGETTO: MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA FINO AL 30 APRILE 2023

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni geografiche e climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- la combustione delle biomasse legnose ha un'evidente responsabilità nella formazione delle polveri sottili ed in particolare del benzo(a)pirene, composto quest'ultimo che viene assorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente, conferma il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 g/mc da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite. La Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di giustizia di disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia come il PM10 ed il benzo(a)pirene permangano inquinanti critici con frequente superamento dei limiti di legge;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23/10/2012 il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto ai sensi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155", dove il Comune di Istrana risultava inserito in zona IT0522 "Pianura" comuni con popolazione inferiore a 10.000 non appartenenti alle zone "Agglomerato";
- con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19/04/2016 l'Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare

le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) con gli sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale sopravvenuti;

- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- con Deliberazione della Giunta n. 1500 del 16 ottobre 2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ (Tavoli Tecnici Zonali);
- con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29/12/2020, il progetto di “Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155” dove il Comune di Istrana risulta confermato nella zona di pianura IT0522;
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, il “Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione” che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;
- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09/08/2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì:

- che le misure temporanee ed omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio il sistema di azioni è modulato su tre livelli di allerta per il PM10:
 - livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ inferiore a 4;
 - livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m³ sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni dieci giorni antecedenti;
- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee avviene sulla base della verifica e comunicazione ai comuni da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti. In base al livello di allerta raggiunto si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

PRESO ATTO delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto, fornite nell'incontro del 10/03/2021 e degli incontri del Tavolo Tecnico Zonale del 22/03/2021, del 10/09/2021 e del 26/09/2022, nei quali si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l'applicazione delle misure di limitazione previste dall'Accordo Padano al fine di una maggiore efficacia delle stesse;

PRESO ATTO altresì della conformazione del Comune di Istrana, con concentrazione dell'ambito nel capoluogo e nelle frazioni, in linea di massima tutte dotate dei servizi di base e attraversati da arterie regionali o provinciali principali SR53, SP5, SP68, SP102, elementi viabilistici che rendono di dubbia efficacia e di difficile applicazione le limitazioni alla circolazione;

RITENUTO quindi, di adottare le misure generali previste dall'Accordo di Bacino Padano per i

comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti non appartenenti all'agglomerato, finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM10;

VISTI:

- la L.R. Veneto n. 33/1985 e ss.mm.ii “Norme per la tutela dell'ambiente”;
- la L. n. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- L.R. Veneto n. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
- il D.Lgs. n. 155/2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- il D.P.R. n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
- l'articolo n. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” in cui è prevista la facoltà per i Comuni “di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM₁₀)”;
- la D.G.R.V. n. 122 del 27/02/2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il D.M. dell'Ambiente n. 186 del 07/11/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 813, del 22/06/2021 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE”
- l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

che durante il periodo dalla pubblicazione della presente ordinanza fino al 30 aprile 2023 su tutto il territorio comunale sia fatto:

- divieto di combustioni all'aperto di residui vegetali a eccezione di quelle condotte per motivate esigenze fitosanitarie disposte dall'autorità preposta e, comunque, rispettando le dovute misure di sicurezza e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente
- divieto di utilizzo, in allerta VERDE, di generatori di calore alimentati a biomassa (in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale n. 186/2017) con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”;

- divieto di utilizzo, in allerta ARANCIO E ROSSA, di generatori di calore alimentati a biomassa (in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale n. 186/2017) con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell’all. X , parte II. sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D. Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;
- obbligo di abbassamento di 1°C nelle abitazioni e edifici pubblici in condizioni di allerta arancione e rossa;

INVITA altresì

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- a sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.);
- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) a tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali;
- a evitare l’uso dell’auto per gli spostamenti brevi;
- a utilizzare in modo condiviso l’automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
- a incrementare l’utilizzo di trasporti pubblici, evitando il più possibile l’impiego del mezzo proprio (sia auto che moto) ed in particolare se diesel;
- a effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli, sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
- a prendere coscienza dei propri consumi di energia elettrica e termica ed elaborare soluzioni per ridurli; formare e informare i propri familiari, il personale e i propri collaboratori circa i comportamenti più opportuni da tenere per consumare meno possibile;
- a limitare l’attività all’aperto e di sosta in aree con intenso traffico da parte di persone sensibili come gli anziani, i bambini o soggetti in precarie condizioni di salute; evitare di tenere i bambini ad un’altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all’aria aperta nelle giornate ad alto inquinamento.

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

Le violazioni alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o sia sanzionato da norme speciali, sono punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Copia del presente provvedimento verrà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e nel sito internet comunale e inviata a tutti i settori comunali, nonché ai soggetti sottoelencati:

- a. Provincia di Treviso
- b. ULSS 2

- c. ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso
- d. Comando Provinciale dei VV.FF.
- e. Comando dei Carabinieri
- f. Comando di Polizia Locale

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può esser proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Gasparini Maria Grazia

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.*